



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Vista la domanda depositata in data 22/01/2019 da Emmanuel Pelliccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, dall'avvocato Guglielmo Concacon domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

*per la correzione*

dell'ordinanza cautelare n. 63 del 2019, resa sul ricorso rubricato al n. R.G. 2481 del 2018,;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la domanda per la correzione di errore materiale a riguardo dell'ordinanza cautelare n. 63 del 2019, resa sul ricorso rubricato al n. R.G. 2481 del 2018, presentata dal difensore di parte ricorrente;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

- Esaminata la domanda del difensore di parte ricorrente, con la quale viene chiesta la correzione di errore materiale a riguardo dell'ordinanza cautelare n. 63 del 2019,

nella parte del dispositivo in cui si accoglie l'istanza cautelare di sospensione e si indica la data dell'udienza pubblica nel 9 ottobre 2018;

- Rilevato che la domanda è stata ritualmente notificata alla controparte;
- Considerato che la procedura di correzione errore materiale è esperibile per integrare la statuizione in dispositivo sulle spese, qualora l'omissione derivi, come nella specie, solo da una dimenticanza dell'estensore;
- Rilevato, nel merito, che effettivamente sussiste l'errore materiale posto in luce dal difensore di parte ricorrente;
- Ritenuto, pertanto, che la domanda di correzione in parola va accolta a norma dell'art. 86 del c.p.a. e che, conseguentemente, nel corpo del dispositivo dell'ordinanza cautelare n. 63 del 2019:
  - la frase "sospende l'istanza cautelare" vada sostituita con la frase "sospende i provvedimenti impugnati";
  - la data fissata per la pubblica udienza al "9 ottobre 2018" debba leggersi ed intendersi "9 ottobre 2019";

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie la domanda di correzione di errore materiale in epigrafe e, per l'effetto, dispone la correzione dell'ordinanza cautelare n. 63 del 2019, resa sul ricorso rubricato al n. R.G. 2481 del 2018, mediante le sostituzioni delle frasi contenute nel corpo del dispositivo come sopra indicate.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Michele Buonauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**